




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1458

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno

(Conversione in legge del DL n. 133/2023)

N. 127 – 8 novembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1458

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno

(Conversione in legge del DL n. 133/2023)

N. 127 – 8 novembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
ESPULSIONI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, PUBBLICA SICUREZZA O SICUREZZA DELLO STATO	- 3 -
ARTICOLO 2	- 5 -
POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI SULLE DOMANDE DI VISTO DI INGRESSO IN ITALIA	- 5 -
ARTICOLO 3	- 9 -
DOMANDA REITERATA IN FASE DI ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO	- 9 -
ARTICOLO 4	- 10 -
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E SOSPENSIONE DELL'ESAME PER ALLONTANAMENTO INGIUSTIFICATO	- 10 -
ARTICOLO 5	- 11 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	- 11 -
ARTICOLO 6	- 17 -
CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.....	- 17 -
ARTICOLO 7	- 19 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA.....	- 19 -
ARTICOLO 8	- 23 -
MISURE DI SOSTEGNO PER I COMUNI INTERESSATI DA ARRIVI CONSISTENTI E RAVVICINATI DI MIGRANTI.....	- 23 -
ARTICOLO 9	- 25 -
SUPPORTO DELLE FORZE ARMATE PER ESIGENZE DI PUBBLICA SICUREZZA	- 25 -
ARTICOLO 10	- 28 -
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA.....	- 28 -
ARTICOLO 11, COMMI 1 E 2	- 31 -
POTENZIAMENTO INTERVENTI IN FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ...	-
31 -	
ARTICOLO 11, COMMI 3 E 4	- 33 -
POTENZIAMENTO INTERVENTI IN FAVORE DELLE FORZE ARMATE E DELL'ARMA DEI CARABINIERI.....	- 33 -

ARTICOLO 11, COMMI 5 E 6	- 35 -
POTENZIAMENTO INTERVENTI IN FAVORE DELLA GUARDIA DI FINANZA.....	- 35 -
ARTICOLO 12.....	- 37 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 37 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1458
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT)	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Michelotti (FdI)
Commissione competente:	I Commissione (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato

Le norme apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le modifiche, tra l'altro, prevedono:

- la sostituzione del comma 10 dell'articolo 9, che nel nuovo testo prevede che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto.

La **relazione illustrativa** evidenzia che nel previgente testo dell'articolo 9 non viene individuata l'autorità amministrativa deputata all'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10 dello stesso articolo, né tantomeno gli eventuali criteri di valutazione di cui tener conto per l'analisi del singolo caso;

- l'integrazione del testo dell'articolo 13 che disciplina i casi di espulsione amministrativa. La norma ora introdotta consente l'espulsione amministrativa anche quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale¹, mentre a legislazione previgente era possibile solo per lo straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trovasse in stato di custodia cautelare in carcere;
- all'articolo 17, che disciplina il diritto alla difesa.

Nel testo **previgente** la norma disponeva che lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale fosse autorizzato² a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. Per effetto della modifica ora introdotta l'autorizzazione al rientro non è più automatica ma può essere negata qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

Ulteriori norme recate dal testo in esame prevedono che il rito abbreviato³ si applichi anche nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti dal Ministro dell'interno periodo per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di espulsione dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza siano regolate dal rito semplificato di cognizione⁴.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹ Quali il ricovero in casa di cura, la libertà vigilata, il divieto di soggiorno.

² L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.

³ Previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104/2010.

⁴ A tal fine si interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 150/2011.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'attuazione delle disposizioni previste dal presente intervento è effettuata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano disposizioni procedurali concernenti le modalità di espulsione di stranieri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sicurezza dello Stato. In merito ai profili finanziari la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'attuazione delle disposizioni previste dal presente intervento è effettuata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 2

Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia

La norma prevede che possano essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato, con un periodo minimo e massimo di permanenza in sede fissato rispettivamente in due e quattro anni (comma 1).

Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto per l'attività di servizio all'estero dalla parte III del DPR n. 18 del 1967, per il posto rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri che, nelle more dell'istituzione dei relativi posti di organico,⁵ è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante (comma 2). Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo (comma 3).

A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per il 2023 e di euro 3.700.000 annui a decorrere dal 2024. Ai relativi oneri pari a euro 125.000 per il 2023 e a euro 3.700.000 milioni annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo

⁵ Ai sensi dell'art. 32 del decreto del DPR n. 18 del 1967.

parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Collocamento fuori ruolo presso il MAECI di 20 unità di personale da inviare all'estero (comma 1)	0,1	3,7	3,7	3,7	0,1	3,7	3,7	3,7	0,1	3,7	3,7	3,7
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Collocamento fuori ruolo presso il MAECI di 20 unità di personale da inviare all'estero – effetti riflessi (comma 1)					0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Minori spese correnti												
Riduzione Tab. A MAECI (COMMA 4)	0,1	3,7	3,7	3,7	0,1	3,7	3,7	3,7	0,1	3,7	3,7	3,7

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che il personale interessato dalla stessa occuperà posti di organico appositamente istituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e tali posti saranno di livello corrispondente al grado rivestito, determinato conformemente alle equiparazioni stabilite per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare dalla tabella 2 allegata al decreto legislativo n. 62 del 1998, ovvero “assistente amministrativo” per il personale del ruolo ispettori e di “coadiutore” per il personale del ruolo dei sovrintendenti.

In sede di prima applicazione si ipotizza un riparto del personale sulle seguenti sedi: Islamabad, Karachi, Colombo, Dhaka, Manila, Algeri, Baku, Yaoundé, Abidjan, Il Cairo, Accra, Astana, Nairobi, Calcutta, Teheran, Baghdad, Rabat, Lagos, Dakar, Tunisi. Sulla base dei coefficienti di sede di ciascuna di dette sedi è stato effettuato il calcolo degli oneri derivanti dal trattamento economico connesso con ciascuna posizione. Detto personale sarà destinato su posti di organico appositamente istituiti con le modalità stabilite dall'articolo 32, comma secondo, del DPR n. 18 del 1967.

Per il 2023, considerati i tempi tecnici necessari a disporre la selezione e l'invio del personale la relazione tecnica ipotizza che le destinazioni effettive potranno avvenire non prima del mese di novembre e per non più del 20% delle sedi previste, con un onere quindi pari a 1/30 (circa 125.000 euro) dell'onere previsto per un anno intero (euro 3.687.964).

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 64 del 2017 per il personale della scuola collocato fuori ruolo presso il MAECI ai fini della destinazione all'estero, il comma 3 prevede che il personale cui si applica la disposizione in esame continua a percepire, durante il servizio all'estero, la retribuzione prevista per il servizio prestato in Italia e che alla corresponsione della stessa provvedono gli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Gli oneri complessivi (riferiti a 20 unità massime di personale) suddivisi per capitolo e piano di gestione, sono riassunti dalla seguente tabella.

(euro)

Cap.	PG		Onere annuo
1276	1	Indennità servizi estero (ISE) netta	1.979.974
	1	Maggiorazione alloggio	428.394
	2	IRPEF	168.204
	3	Ritenute previdenziali a carico del dipendente	48.402
	5	Contributo al personale in servizio all'estero per provvidenze scolastiche - componente netta	413.795
	8	Indennità di sistemazione netta	131.284
	8	Indennità di rientro netta	74.969
	9	Trasporto effetti	214.253
1292	3	Spese viaggio di trasferimento	47.421
	4	Viaggio di congedo	53.254
1278	2	Ritenute previdenziali a carico datore di lavoro	128.014
TOTALE			3.687.964

Ai fini del calcolo si assumono le seguenti ipotesi prudenziali: tutti i posti sono occupati da personale del ruolo ispettori, parametrato al livello di "assistente amministrativo"; non vi sono disponibilità di alloggi demaniali o con oneri a carico dell'amministrazione (salvo il caso particolare della sede di Baghdad); ciascun dipendente ha a carico un coniuge e un figlio a carico; tutti gli avvicendamenti avvengono al compimento del periodo minimo biennale (cioè senza considerare la riduzione degli assegni prevista in caso di "assegnazione breve" di cui all'articolo 170, comma quinto, del DPR n. 18 del 1967). Viene, inoltre, precisato che lo stanziamento complessivo è arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore, per tenere conto di marginali imprevisti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente, per un periodo rispettivamente minimo e massimo di due e quattro anni, l'assegnazione in posizione di fuori ruolo presso gli uffici delle rappresentanze (diplomatiche e consolari) all'estero di un contingente massimo di 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato (comma 1). A tale personale viene riconosciuto il trattamento economico previsto dall'Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri per l'attività di servizio

all'estero per le qualifiche, rispettivamente, di assistente amministrativo e di coadiutore (comma 2). Allo stesso personale continua ad essere corrisposto il trattamento economico per il servizio prestato in Italia con oneri a carico a carico dell'amministrazione di appartenenza (comma 3). A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per il 2023 e di euro 3.700.000 annui a decorrere dal 2024 (comma 4). Al riguardo, pur considerati gli elementi e i dati forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare gli importi della spesa autorizzata dalla disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, come avvenuto in analoghe circostanze.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2, comma 4, fa fronte ai predetti oneri pari a 125.000 euro per l'anno 2023 e di 3,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato⁶. In proposito, si prende altresì atto che la relazione tecnica allegata al presente provvedimento precisa che la spesa autorizzata è riconducibile all'attuazione di obblighi internazionali assunti dal nostro Paese a seguito dell'adesione alla Convenzione di Schengen nonché di quelli discendenti da atti dell'Unione europea relativi alla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nella medesima area di libera circolazione,

⁶ Disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (S. 926), trasmesso dal Governo in data 30 ottobre 2023. Si veda in particolare, la relazione illustrativa delle Tabelle A e B del medesimo disegno di legge, che include il provvedimento ora in esame tra le finalizzazioni cui è destinato per finalità di copertura l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente in commento.

senza pregiudizio dell'attività di ratifica di ulteriori trattati internazionali, ai quali sono finalizzate le risorse stanziare nell'ambito del richiamato accantonamento dei fondi speciali.

ARTICOLO 3

Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento

Le norme introducono il comma 1-*bis* all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, disponendo che quando la "domanda reiterata" (*vedi infra*) è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale, proceda con immediatezza all'esame preliminare e ne dichiari l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Si rammenta che per domanda reiterata si intende un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda qualora il richiedente si è allontanato senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento negli *hotspot* o nei centri di permanenza per il rimpatrio [articolo 2, lettera *b-bis*), decreto legislativo n. 25 del 2008].

Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione, la commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono volte alla razionalizzazione delle attività esecutive dei provvedimenti di allontanamento, già convalidati dall'Autorità giudiziaria, le quali sono assicurate nel contesto delle attività ordinariamente svolte dalle strutture coinvolte e sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intendono accelerare le modalità esecutive dei provvedimenti di allontanamento dello straniero, specificando che, quando la "domanda reiterata" è presentata nella fase di

esecuzione, il questore proceda con immediatezza all'esame preliminare e ne dichiari l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

In proposito, la relazione tecnica chiarisce che le attività esecutive dei provvedimenti di allontanamento, già convalidati dall'Autorità giudiziaria, sono assicurate nel contesto delle attività ordinariamente svolte dalle strutture coinvolte e sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 4

Presentazione della domanda di protezione internazionale e sospensione dell'esame per allontanamento ingiustificato

Le norme modificano il decreto legislativo n. 25 del 2008, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e introducono due modifiche alla disciplina dell'instaurazione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, le modifiche introdotte prevedono:

- il mancato perfezionamento della domanda di protezione internazionale in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura;
- la riduzione da dodici a nove mesi del termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottragga alla misura del trattenimento negli *hotspot* o nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma, recante interventi di razionalizzazione delle attività, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano norme procedurali concernenti la presentazione della domanda di protezione internazionale e la sospensione dell'esame per allontanamento ingiustificato. In ordine ai profili finanziari la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'attuazione delle disposizioni previste dal presente intervento è effettuata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati

Le norme modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducendo le novità di seguito esposte.

- In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture governative (Centri governativi di accoglienza e Centri di accoglienza straordinaria – CAS di cui rispettivamente agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142 del 2015), per un periodo comunque non superiore a novanta giorni.

Si ricorda che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede che il minore straniero non accompagnato (MSNA), dopo una prima accoglienza in strutture governative a ciò destinate, finalizzata ad esigenze di soccorso e protezione immediata, sia accolto nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Detto sistema di accoglienza costituisce, pertanto, il dispositivo naturale di accoglienza per tale categoria di minori. In caso di temporanea indisponibilità nelle cennate strutture, è previsto che l'assistenza e l'accoglienza siano temporaneamente assicurate dall'ente locale in cui il minore si trova. In particolare, l'articolo 19, comma 3-bis, prevede che in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni è disposta dal prefetto l'attivazione di strutture ricettive temporanee (CAS-minori) esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura.

- Qualora il presunto minore venga condannato, ai sensi dell'articolo 495 c.p., per false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, in relazione all'età dichiarata o accertata mediante

documento anagrafico la pena prevista per tale reato dal codice penale può essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16 del T.U. immigrazione, che disciplina l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

- Si stabilisce che la procedura di accertamento socio-sanitario dell'età deve concludersi entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dalla Procura della Repubblica
- L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali (già previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 281 del 1997), che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- In caso di particolari condizioni di emergenza (arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, soccorso in mare, ecc.), l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta.

Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per le motivazioni di seguito esposte in relazione ai singoli interventi.

Accoglienza di minori di età non inferiore a sedici anni.

Con riferimento all'accoglienza di minori di età non inferiore a sedici anni [comma 1, lettera a)] la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, in quanto le attività in essa contemplate saranno sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infatti, gli oneri connessi all'accoglienza dei minori ultra-sedicenni saranno sostenuti sul capitolo 2351 p.g.2, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativo all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, il quale presenta la necessaria capienza.

Ai fini dell'esame degli effetti finanziari della disposizione si evidenzia che il costo medio *pro capite/pro die* dell'accoglienza di un minore nella rete delle strutture ricettive temporanee di cui all'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015 corrisponde ad euro 60, mentre il costo medio dell'accoglienza nella rete dei centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo è di euro 39,03 *pro capite/pro die*.

Per la valutazione degli effetti finanziari sul predetto capitolo si è assunto quale parametro di riferimento il numero di minori attualmente accolti nei CAS minori attivati dai Prefetti, pari a circa 1.600 ospiti.

Partendo da tale dato e dalla circostanza che non tutti gli ospiti presenti nei CAS minori (che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, possono ospitare solo gli ultraquattordicenni) potrebbero essere accolti in sezioni dedicate dei CAS adulti, atteso che sarebbero esclusi i minori ultraquattordicenni e infra-sedicenni e che, inoltre, deve considerarsi che l'attivazione delle predette sezioni dedicate avverrebbe solo in casi di urgenza e di indisponibilità di posti nei centri per i minori. La RT stima una proiezione di massimo impatto della disposizione in esame considerando una platea potenziale di soggetti coinvolgibili non superiore al 70 per cento del citato parametro di riferimento, ovvero pari a 1.120 posti nelle previste sezioni dedicate.

Conseguentemente, la quantificazione del massimo costo potenziale, per l'anno 2023, può essere così stimata: 1.120 (numero di minori ultra-sedicenni che si stima potranno essere accolti in sezioni dedicate dei centri adulti) x 39,03 (costo *pro capite- pro die* centri adulti) x 88 (giorni dal 4.10.2023 al 31.12.2023) = 3.846.796,80 euro.

Al riguardo, la RT rileva che il cap. 2351 p.g. 2, presenta attualmente una disponibilità pari a 84,6 mln di euro e, quindi, la necessaria capienza di risorse adeguate all'espletamento delle attività ordinariamente previste.

Introduzione dell'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età.

La RT afferma che la norma introduce una limitatissima, e comunque potenziale, estensione dei casi in cui la pena detentiva può essere sostituita, da cui si potrebbe generare un modesto maggior numero di espulsioni a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Tale possibile effetto non è suscettibile, continua la RT, di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse umane disponibili presso gli uffici

delle Questure della Repubblica sono sufficienti a garantire lo svolgimento delle relative attività istituzionali connesse all'identificazione e alla successiva esecuzione dell'espulsione. La RT precisa inoltre che anche le risorse strumentali e tecniche necessarie per l'attuazione della disposizione in esame non richiedono un incremento, atteso che le procedure organizzative ed esecutive dei rimpatri non cambiano rispetto a quelle già in atto, giacché a mutare sono solo i presupposti applicativi.

Introduzione del termine di 60 giorni per l'accertamento socio-sanitario dell'età

La RT afferma che tale disposizione riveste carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si precisa che la disposizione in commento non determina un incremento dei soggetti da sottoporre ad esame socio-sanitario né prevede ulteriori accertamenti da svolgere nell'ambito di quest'ultimo; sotto diverso aspetto, dalla disposizione non derivano difficoltà ulteriori nell'effettuazione dell'esame stesso in quanto la relativa tempistica di definizione è stata fissata in massimo 20 giorni con il Protocollo, stipulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 9 luglio 2020

Equipe multidisciplinari e multiprofessionali.

La RT afferma che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa si limita a fissare un termine per la costituzione delle equipe multidisciplinari e multiprofessionali già previste dal "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" sottoscritto, in data 9 luglio 2020, in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 281 del 1997, da Governo, Regioni e Autonomie locali.

La relazione tecnica richiama il "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" sottoscritto in data 9 luglio 2020, che prevede che, con successivo accordo in sede di Conferenza Unificata, saranno stabilite le modalità di accesso al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, cap. di spesa 2353 p.g.2 per le spese sostenute dalle Regioni ai fini dell'attuazione del predetto protocollo multidisciplinare, nei limiti delle risorse finanziarie stanziato nel predetto fondo.

Rilievi antropometrici e altri accertamenti sanitari, inclusi quelli radiografici

La RT afferma che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività ivi previste sono attuate dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, in relazione all'effettuazione della prestazione radiologica "STUDIO DELL'ETA' OSSEA" (1 proiezione) polso-mano o ginocchia (cod. 88.33.1) risultano i seguenti costi:

- tariffa Ministero della Salute secondo il Nomenclatore 2017: euro 12,14
- costo mediano (più ricorrente): euro 36,93
- costo al 75° percentile (costo più elevato): euro 40,42

La RT precisa che al 31 agosto 2023, secondo i dati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano presenti in Italia 22.599 minori stranieri non accompagnati, di cui 15.867 nella fascia di età 16/17 anni. Considerando che non per tutti i minori ricompresi in questa fascia d'età si rende necessario uno specifico accertamento e che detti accertamenti possono essere disposti esclusivamente nei particolari casi indicati dalla disposizione in commento, la RT stima che tale previsione avrebbe potuto trovare applicazione in una percentuale di casi non superiore al 50% che calcolata sul dato di cui sopra risulterebbe pari a 7.934 soggetti.

La relazione tecnica considerando il costo più elevato pari a euro 40,42 stima un onere complessivo annuale in 320.692,28 euro che può essere sostenuto con imputazione al richiamato capitolo 2353/2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale presenta le sufficienti disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono modifiche alla disciplina in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore. In particolare, la disposizione stabilisce che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto può ordinare l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni. Prevede inoltre la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età. In relazione alla procedura di identificazione dei minori, è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la

famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per le seguenti ragioni:

- quanto all'accoglienza di minori di età non inferiore a sedici anni, la relazione tecnica stima un onere pari a 3.846.796,80 euro, secondo la relazione medesima, l'attività trova copertura sul capitolo 2351 piano di gestione 2 che presenta attualmente una disponibilità pari a 84,6 milioni di euro e, quindi, sussiste la necessaria capienza di risorse adeguate all'espletamento delle attività ordinariamente previste;
- quanto all'introduzione dell'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età, la relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a garantire lo svolgimento delle relative attività istituzionali connesse all'identificazione e alla successiva esecuzione dell'espulsione;
- circa la fissazione del termine di 60 giorni entro il quale deve essere eseguito l'accertamento socio-sanitario dell'età, la relazione tecnica afferma che la disposizione riveste carattere meramente ordinamentale, in quanto la disposizione non determina un incremento dei soggetti da sottoporre ad esame socio-sanitario né prevede ulteriori accertamenti;
- circa la fissazione del termine di 90 giorni per la costituzione delle équipe multidisciplinari e multiprofessionali, la relazione tecnica afferma che la norma si limita a fissare un termine per organismi già previsti dalla normativa vigente;
- per l'esecuzione di rilievi antropometrici e altri accertamenti sanitari, inclusi quelli radiografici, la relazione tecnica stima un onere complessivo annuale di 320.692,28 euro che può essere sostenuto con imputazione al capitolo 2353/2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale presenta le sufficienti disponibilità.

Con riferimento a quanto sopra, andrebbero chiariti alcuni elementi considerati nelle stime della relazione tecnica. In primo luogo, con riguardo alla quantificazione dell'onere relativo all'accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture governative, la RT considera come parametro di riferimento per la stima il costo relativo all'accoglienza degli adulti nei centri governativi dedicati, pari ad euro 39,03 *pro capite/pro die*, mentre il costo per l'accoglienza di un minore nelle strutture ricettive temporanee è pari a euro 60 *pro capite/pro die*. In merito all'utilizzo del parametro più basso si evidenziano delle perplessità determinate dal fatto che l'accoglienza di un minore potrebbe comportare oneri maggiori rispetto a quelli relativi all'accoglienza degli adulti. Sul punto andrebbero acquisiti maggiori elementi di quantificazione.

Inoltre con riferimento alla quantificazione dell'onere per l'esecuzione di rilievi antropometrici e altri accertamenti sanitari, inclusi quelli radiografici, si evidenzia che la relazione tecnica nella stima ha considerato solo i costi relativi alla prestazione dello studio dell'età ossea. In proposito andrebbero forniti chiarimenti su quali "altre prestazioni sanitarie" potrebbero essere richieste dall'autorità di pubblica sicurezza al fine di determinare l'età del minore e quali siano i relativi oneri.

Infine, con riferimento a talune delle predette attività, la relazione tecnica afferma la neutralità basandosi sulla disponibilità di risorse a bilancio. In proposito, poiché gli stanziamenti dovrebbero essere stati costruiti secondo il criterio della legislazione vigente, sembrerebbe utile chiarire le ragioni per le quali risultino risorse disponibili in misura sufficiente a coprire nuovi adempimenti.

ARTICOLO 6

Conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati

Le norme modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età.

Si ricorda che il T.U. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro

subordinato o autonomo. Il decreto-legge n. 20 del 2023 ha specificato che tale permesso può essere rilasciato "previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente", nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso.

In particolare, la disposizione in esame individua nei consulenti del lavoro o in altri professionisti (avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Si dispone, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti.

Si rammenta che già l'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, in relazione alle annualità 2021, 2022 e 2023, ha demandato ai medesimi professionisti ed organizzazioni datoriali la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate: alla norma, che la relazione tecnica ha definito ordinamentale, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica afferma che la norma reca una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Precisa inoltre che l'acquisizione e il riscontro della documentazione prodotta dai professionisti o dalle organizzazioni datoriali individuati dalla norma sono effettuate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riguardano la disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, limitatamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In merito ai profili finanziari, la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'acquisizione e il riscontro della documentazione prodotta dai professionisti o dalle organizzazioni datoriali individuati dalla norma sono effettuate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si rammenta che ad una disposizione di tenore analogo, riferita alla verifica dei requisiti

concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e limitata al triennio 2021-2023, non sono stati ascritti effetti finanziari. Tutto ciò considerato non si formulano pertanto osservazioni sulle norme in esame.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di accoglienza

Le norme modificano il decreto legislativo n. 142 del 2015, recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, prevedendo:

- la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza (Centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo) e nelle strutture temporanee di accoglienza (denominate Centri di accoglienza straordinaria-CAS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015)⁷.

In particolare, la deroga ai limiti di capienza può avvenire solo in casi di “estrema urgenza” e non può comunque andare oltre il doppio dei limiti dei posti previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali.

Si rammenta, in proposito, che i criteri di accoglienza (ai sensi del citato articolo 9) sono individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale, che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima.

La deroga deve avvenire secondo le modalità definite da una commissione tecnica nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, nonché della regione, della provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Le norme dispongono che ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti (lett. a)).

- l'inclusione di tutte le donne (e non solo di quelle in stato di gravidanza, come previsto dalla normativa previgente) tra le persone vulnerabili di cui tener conto nell'applicazione delle misure di accoglienza (lett. b)).

⁷ Si rammenta che le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi di accoglienza, dove avvengono anche l'identificazione dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli *hotspot*), la verbalizzazione e l'avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l'accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità. In fase di prima applicazione, le funzioni dei centri governativi sono svolte dai centri di accoglienza già esistenti, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza (CDA) - denominazioni oggi superate dall'inclusione nella più ampia categoria dei centri governativi. Per una illustrazione più dettagliata sul sistema di accoglienza si veda il Dossier del servizio studi n. 166 del 12 ottobre 2023.

Si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo 142 del 2015 include nell'elenco delle persone vulnerabili, oltre alle donne in gravidanza (ora: le donne in ogni condizione), i seguenti soggetti: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali;

- la possibilità per i prefetti, in casi di estrema urgenza connessi ad arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati nel territorio nazionale, di realizzare o ampliare le strutture ricettive temporanee destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultraquattordicenni di cui all'articolo 19, comma 3-*bis* del decreto accoglienza (c.d. CAS minori), anche in deroga al limite di capienza previsto, che è pari a 50 posti per singola struttura, nella misura massima del 50 per cento (lett. *c*)).

Si ricorda che l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede che in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni è disposta dal prefetto l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura.

Con riferimento a tutte le modifiche previste dal presente articolo, si rammenta che il decreto legislativo n. 142 del 2015 è corredato di una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 29), riferita al complesso del provvedimento, secondo la quale “all'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, con riferimento alla deroga ai limiti di capienza (lettere *a*) e *c*) dell'articolo in esame) dei centri di accoglienza governativi e delle strutture temporanee di accoglienza (CAS e CAS-minori) le norme recano, limitatamente ai casi di estrema urgenza ed in ragione delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza esplicitate nello stesso testo, una facoltà di deroga ai parametri di capienza relativi ai citati centri di accoglienza. La RT afferma che le deroghe sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto gli stranieri destinati all'accoglienza, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, anziché venire ospitati in centri di nuova istituzione, verrebbero accolti, nelle situazioni-limite specificamente previste, in centri o strutture già esistenti, la

cui capienza sarebbe all'uopo ampliata in virtù di tali disposizioni derogatorie. Secondo la RT pertanto i relativi oneri rientrano nelle attività di allestimento di posti che il soggetto gestore delle strutture effettua in attuazione della convenzione in atto, con imputazione all'importo *pro capite / pro die* che gli viene corrisposto in ragione delle persone accolte nel centro.

La RT richiama, in proposito, le previsioni dello schema di capitolato di gara di appalto per la gestione dei centri di accoglienza di cui al D.M. 29 gennaio 2021, che nel costo dell'accoglienza *pro capite/pro die* contempla espressamente anche quelli relativi alle voci citate (beni immobili, costo struttura quali affitto o affitto figurativo, utenze, effetti lettereci e prodotti per igiene personale, servizio di preparazione o fornitura dei pasti). Né rileva se tali nuovi posti sono individuati in strutture già esistenti o in nuove strutture individuate dai Prefetti ad esito di procedure di gara.

La RT, inoltre, ribadisce quanto disposto dalla norma che prevede che ai componenti della prevista commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In merito alla lettera b), che integra il novero delle persone portatrici di esigenze particolari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, la RT precisa che l'accesso prioritario al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), previsto in favore delle persone in oggetto opera nel limite dei posti disponibili e, pertanto, non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti per i centri governativi di accoglienza e nelle strutture temporanee di accoglienza (lettera a)); modificano l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, facendo riferimento alle "donne" in generale e non alle sole "donne in stato di gravidanza" (lettera b); consentono di realizzare o ampliare le strutture ricettive temporanee riservate ai minori stranieri non accompagnati, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento (lettera c)).

La relazione tecnica afferma che gli interventi in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli stessi sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, con referimento alla deroga ai limiti di capienza dei centri di accoglienza governativi e delle strutture temporanee di accoglienza (CAS e CAS-minori), di cui alle lettere

a) e c), non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che, come precisato dalla relazione tecnica, l'ampliamento dei posti è una facoltà che viene esercitata nell'ambito delle attuali convenzioni con i soggetti gestori delle strutture citate nell'ambito delle risorse stanziata a legislazione vigente e che alle nuove disposizioni, in quanto inserite nel testo del decreto legislativo n. 142 del 2015, risulta applicabile la clausola di neutralità recata dall'articolo 29 del decreto medesimo.

In merito alla lettera b), che integra il novero delle persone portatrici di esigenze particolari includendovi tutte le donne e non solo quelle in gravidanza, la RT afferma che alle persone cui si applica la norma viene garantito l'accesso prioritario nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione – SAI (seconda fase dell'accoglienza degli immigrati) nel limite dei posti disponibili. Tale ricostruzione parrebbe presupporre che non vi siano altri oneri connessi all'accoglienza delle persone vulnerabili. Tuttavia, si rammenta che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (integrato dalla norma in esame) dispone che "le misure di accoglienza previste dal presente decreto" devono tener conto della specifica situazione delle persone vulnerabili: trattandosi infatti di misure che, al sussistere dei relativi presupposti, risultano di carattere obbligatorio e non differibile, la loro applicazione a una platea più ampia potrebbe richiedere il rifinanziamento delle pertinenti voci di spesa. In proposito, andrebbero dunque acquisiti ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, lettera a), ultimo periodo, dell'articolo 7 dispone che ai componenti della commissione tecnica per la definizione delle modalità attuative delle deroghe relative ai parametri di capienza dei centri e delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, di cui si prevede l'istituzione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, in ordine alla formulazione letterale della disposizione, non si hanno osservazioni.

ARTICOLO 8

Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti

Le norme introducono misure dirette a supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio. In particolare, si prevede quanto segue:

- il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di prima accoglienza e degli *hotspot* allestiti, anche occasionalmente, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025;
- per l'attività di raccolta in oggetto, è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici).

Si ricorda che l'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 si può procedere all'affidamento diretto, per importi sottosoglia per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro.

Agli oneri connessi alle attività in esame nella misura massima pari a euro 500.000 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno.

Inoltre, si prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione in esame e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle norme in esame, nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Sostegno organizzativo e finanziario ai comuni interessati dalla presenza dei centri e strutture di accoglienza (raccolta rifiuti)	0,5	2,0	2,0		0,5	2,0	2,0		0,5	2,0	2,0	
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - INTERNO	0,5	2,0	2,0		0,5	2,0	2,0		0,5	2,0	2,0	

La relazione tecnica afferma che “l’attuazione” (probabilmente si intende: la “predisposizione”) del decreto ministeriale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà definito con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, evidenzia che la norma individua la misura finanziaria massima del supporto ai comuni e la relativa copertura.

La RT precisa che per la quantificazione dei costi si è tenuto conto, quale utile parametro di riferimento, del prospetto economico predisposto dal Comune di Lampedusa e Linosa, recante l’individuazione, nel dettaglio, delle spese sostenute e rendicontate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dall’*hotspot* presente sull’isola di Lampedusa. Tale prospetto indica un costo di euro 500.000,00 circa, relativamente al periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023. Inoltre, la RT afferma che, trattandosi di costo semestrale, relativo a un periodo di arrivi in consistente intensificazione in un *hotspot* che sopporta le massicce presenze dovute a sbarchi particolarmente consistenti, le risorse rese disponibili con la disposizione in commento potranno consentire di assicurare il supporto in un limitato numero di casi connotati per la particolare criticità, individuati sulla base dei requisiti indicati dalla disposizione in esame.

In quest’ottica, chiarisce la RT, viene individuata la medesima somma di euro 500.000 per il solo quarto trimestre del 2023 e, parametrando un analogo fabbisogno su base annua, viene resa disponibile la somma di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, può essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025.

A tal fine le norme, per le attività in esame, stabiliscono limiti massimi di spesa pari a euro 500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Al riguardo non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che l'onere è limitato all'entità delle risorse sopra indicate, che saranno ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell'interno e che l'assistenza prefettizia ai comuni, essendo configurata come una possibilità e non come un obbligo, potrà essere contenuta nel limite delle risorse stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 dell'articolo 8 fa fronte ai predetti oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato⁸.

ARTICOLO 9

Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza

La norma, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie, incrementa sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità il contingente di personale delle Forze armate impiegato nell'Operazione "Strade Sicure" di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge n. 178 del 2020⁹ (comma 1). A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per il 2023 ed euro 243.355 per il 2024 (comma 3). Ai relativi oneri, pari a euro 2.576.071 per il 2023 e a euro 243.355 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3).

⁸ Si rinvia alla nota n. 1.

⁹ Come modificato dall'articolo 1, comma 620 della legge n. 234 del 2021.

Si evidenzia che l'articolo 1, comma 1023, della legge n. 178 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge n. 234 del 2021, disciplina l'impiego nell'Operazione "Strade sicure", fino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale delle Forze armate pari a 5.000 unità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento di 400 unità del personale delle Forze armate nell'Operazione "Strade sicure" (comma 1)	2,1				2,1				2,1			
Incremento di 400 unità del personale delle Forze armate nell'Operazione "Strade sicure" – funzionamento (comma 1)	0,5	0,2			0,5	0,2			0,5	0,2		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento di 400 unità del personale delle Forze armate nell'Operazione "Strade sicure" – effetti riflessi (comma 1)					1,0				1,0			
Minori spese correnti												
Riduzione Tab. A MIT (comma 3)	2,6	0,2			2,6	0,2			2,6	0,2		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che la spesa riguarda attività che si svolgono nell'ultimo trimestre del 2023, nell'ambito delle quali alcune spese di funzionamento (pari ad euro 243.355) saranno sostenute nel 2024. Pertanto, gli oneri maturati alla fine dei mesi di novembre e di dicembre (ad esempio le fatture per la fruizione del supporto logistico da parte di apprestamenti civili, i pedaggi autostradali connessi al ripiegamento del contingente integrativo, e altro) saranno di fatto, stanti le tempistiche tecnico-amministrative, spese nel 2024.

Vengono, altresì, forniti i dati sottostanti la quantificazione dell'importo autorizzato che sono sintetizzati a seguire:

- oneri di personale, pari a **euro 2.079.416**, attribuibili per euro 996.024 al lavoro straordinario e per euro 1.083.392 all'indennità onnicomprensiva/OP fuori sede.

Viene precisato che con riguardo all'indennità onnicomprensiva/ordine pubblico, questa è stata commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari,

rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia. In merito al compenso per lavoro straordinario è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 47 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte sono militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%);

- oneri di funzionamento, quantificati complessivamente in **euro 728.364** e riferiti a viveri (150.144 euro), servizi generali (195.500 euro), equipaggiamento/vestiario (53.360 euro), funzionamento automezzi (53.360 euro), vitto strutture civili (82.800 euro) e alloggio strutture civili (193.200 euro);
- oneri una tantum, pari ad **euro 11.646** e riferiti all'rogazione indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni (9.946 euro) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali (1.700 euro).

Viene precisato che per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di euro 9.946 circa per 400 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, considerando la corresponsione della predetta indennità per un periodo che va da 1 a 3 giorni (2 giorni in media), al costo giornaliero di euro 4.973 circa¹⁰

Per la consultazione integrale dei suddetti dati di quantificazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'Operazione "Strade Sicure" di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426 euro, di cui euro 2.576.071 per il 2023 ed euro 243.355 per il 2024. Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione, nonché delle valutazioni a tal fine forniti dalla relazione tecnica che appaiono nel complesso confrontabili con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe

¹⁰ 4.973 x 2 = 9.946 (costo calcolato forfettariamente.)

precedenti disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione "Strade sicure".

In particolare, la relazione tecnica evidenzia che con riguardo alle spese di funzionamento, quantificate complessivamente in euro 728.364, a conferma della diversa incidenza della disposta autorizzazione di spesa sugli esercizi finanziari 2023 e 2024, precisa che una sua quota, pari ad euro 243.355, in ragione di specifiche tempistiche tecnico-amministrative sarà sostenuta nel 2024.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell'articolo 9 fa fronte ai predetti oneri, pari a 2.576.071 euro per l'anno 2023 e a 243.355 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato¹¹.

ARTICOLO 10

Prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia

La norma incrementa¹² per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia¹³ di euro 15.000.000 nei seguenti termini: Polizia di Stato euro 5.700.000; Arma dei Carabinieri euro 5.700.000; Corpo della Guardia di finanza euro 2.850.000; Polizia penitenziaria euro 750.000 (comma 1).

L'incremento è disposto in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Tale norma, in particolare, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

¹¹ Si rinvia alla nota n. 1.

¹² In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

¹³ Di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.

Ai relativi oneri, pari ad euro 15.000.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie¹⁴ (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁴ Di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario PS (comma 1)	5,7				5,7				5,7			
Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario CC (comma 1)	5,7				5,7				5,7			
Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario GdF (comma 1)	2,9				2,9				2,9			
Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario PP (comma 1)	0,8				0,8				0,8			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario PS - effetti riflessi (comma 1)					2,8				2,8			
Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario CC - effetti riflessi (comma 1)					2,8				2,8			
Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario GdF - effetti riflessi (comma 1)					1,4				1,4			
Incremento delle risorse per prestazioni di lavoro straordinario PP - effetti riflessi (comma 1)					0,4				0,4			
Minori spese correnti												
Riduzione fondo le assunzioni personale a tempo indeterminato (comma 2)	15,0				15,0				15,0			

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa di euro 15.000.000 per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia, secondo una ripartizione definita della medesima disposizione con riguardo ai singoli corpi di polizia interessati. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità del disposto stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell'articolo 10 fa fronte ai predetti oneri, pari nel complesso a 15 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021.

Al riguardo, si osserva che il Fondo in parola reca per l'anno 2023 una dotazione iniziale di 169.708.157 euro e che dalle somme iscritte nel relativo capitolo di bilancio¹⁵ - come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - è stato detratto, in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, un importo equivalente a quello ora oggetto di copertura.

Tutto ciò considerato, nel rilevare che sul Fondo oggetto di riduzione residuano risorse per l'anno 2023 pari ad euro 27.578.705, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 11, commi 1 e 2

Potenziamento interventi in favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La norma autorizza la spesa complessiva di euro 5.000.000 per il 2023 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:

¹⁵ Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale - nel quadro del vigente bilancio dello Stato - di 169.708.157 euro per l'anno 2023, di 194.680.558 euro per l'anno 2024 e di 178.498.826 euro per l'anno 2025.

- quanto ad euro 3.750.000 per il 2023 e a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per il settore motorizzazione, armamento, acquisto e manutenzione straordinaria e adattamento di strutture (comma 1, lett. a));
- quanto a euro 1.250.000 per il 2023 e a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica (comma 1, lett. b)).

Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 5.000.000 per il 2023 e a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno, (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Risorse destinate alla Polizia di Stato (comma 1, lett. a))	3,8	15,0	15,0	15,0	3,8	15,0	15,0	15,0	3,8	15,0	15,0	15,0
Risorse destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco (comma 1, lett. b))	1,3	5,0	5,0	5,0	1,3	5,0	5,0	5,0	1,3	5,0	5,0	5,0
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B – Interno (comma 2)	5,0	20,0	20,0	20,0	5,0	20,0	20,0	20,0	5,0	20,0	20,0	20,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne specifica le finalità e dettaglia il quadro complessivo delle iniziative da finanziare nell'ambito della disposta autorizzazione di spesa. Per la consultazione di tali elementi informativi si rinvia al testo della relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa complessiva di euro 5.000.000 per il 2023 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 da destinare, secondo una ripartizione definita dalla medesima disposizione, alla

Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento di armamento speciale e per il finanziamento di interventi nel settore motorizzazione e immobiliare (comma 1, lett. a)) e al Dipartimento dei Vigili del fuoco per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per il potenziamento del relativo settore innovazione tecnologica (comma 1, lett. b)). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia a quanto detto con riferimento ai commi 5 e 6 dell'articolo 11.

ARTICOLO 11, commi 3 e 4

Potenziamento interventi in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri

La norma autorizza la spesa complessiva di euro 2.000.000 per il 2023 e di euro 9.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti relativi alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri (comma 3). Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 2.000.000 per il 2023 e a euro 9.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a euro 2.000.000 per il 2023 e a euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa e, quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Risorse destinate FF.AA/Arma dei carabinieri (comma 3)	2,0	4,0	4,0		2,0	4,0	4,0		2,0	4,0	4,0	
Maggiori spese in conto capitale												
Risorse destinate FF.AA/Arma dei carabinieri (comma 3)		5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0	
Minori spese correnti												
Riduzione Tab. A difesa (comma 4)	2,0	4,0	4,0		2,0	4,0	4,0		2,0	4,0	4,0	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tab. B difesa (comma 4)		5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne specifica le finalità e dettaglia il quadro complessivo delle iniziative da finanziare nell'ambito della disposta autorizzazione di spesa. Per la consultazione di tali elementi informativi si rinvia al testo della relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa complessiva di euro 2.000.000 per il 2023 e di euro 9.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per il potenziamento e l'ammodernamento delle relative dotazioni strumentali e operative (comma 3). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rinvia a quanto detto con riferimento ai commi 5 e 6 dell'articolo 11.

ARTICOLO 11, commi 5 e 6

Potenziamento interventi in favore della Guardia di finanza

La norma autorizza la spesa complessiva di euro 1.000.000 per il 2023 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi in favore della Guardia di finanza diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti (comma 5).

Ai relativi oneri, pari a euro 1.000.000 per il 2023 e a euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia, (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale												
Risorse destinate alla Guardia di finanza (comma 5)	1,0	4,0	4,0		1,0	4,0	4,0		1,0	4,0	4,0	
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – MEF (comma 2)	1,0	4,0	4,0		1,0	4,0	4,0		1,0	4,0	4,0	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne specifica le finalità e dettaglia il quadro complessivo delle iniziative da finanziare nell'ambito della disposta autorizzazione di spesa. Per la consultazione di tali elementi informativi si rinvia al testo della relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 1.000.000 per il 2023 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata al potenziamento degli strumenti tecnologici e operativi della Guardia di finanza (comma 4). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 11 provvedono agli oneri derivanti, a vario titolo, dalle misure per il potenziamento e il finanziamento di interventi in favore della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, disposte ai sensi del presente articolo, mediante corrispondente riduzione - per gli importi ivi puntualmente specificati - dello stanziamento del fondo speciale, di parte corrente e di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025.

In particolare, alla copertura degli oneri di parte corrente - pari complessivamente a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero della difesa.

Alla copertura degli oneri di conto capitale - pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 - si provvede invece, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero della difesa.

In proposito non si formulano osservazioni, giacché tutti i predetti accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato¹⁶.

¹⁶ Si rinvia alla nota n. 1.

ARTICOLO 12

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell'articolo 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento, le occorrenti variazioni di bilancio, prevedendo, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di bilancio. In proposito, non si formulano osservazioni.